



COMUNE DI BARLETTA

*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI KIT ALIMENTARI PER IL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO IMMEDIATO DI UTENTI SENZA FISSA DIMORA O IN SITUAZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ ECONOMICO SOCIALE PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI BARLETTA IN ESECUZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 D.LGS. N.154 DEL 23/11/2020.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, nei limiti del plafond massimo stimato, di kit alimentari confezionati dal fornitore contenuti ciascuno prodotti alimentari.

In particolare la fornitura consisterà in kit alimentari contenenti ciascuno:

Caffè macinato	GR 500
Confettura gusti misti in confezioni di vetro	Gr 400
Succhi di frutta gusti misti tra cui arancia, pesca	Lt 5
Sale fino	Kg 1
Sale grosso	Kg 1
Zucchero	Kg 1
Olio evo italiano (tanica o bottiglie vetro)	Lt 2
Biscotti secchi	Kg 1
Crackers	Gr 850
Farina 0	Kg 3
Semola rimacinata di grano duro	kg. 2
Aceto di vino	Lt. 1
Latte UHT parzialmente scremato	Lt 5
Latte UHT intero	Lt 5
Ceci secchi	Gr 500
Lenticchie secche	Gr 500
Fagioli	Gr 500
Passata di pomodoro	Kg 2,800
Pelati / polpe	Kg 2,800
Tonno sott'olio in confezioni da 160 gr	Kg 960

Fette biscottate	Gr 600
Riso in confezioni da 1 kg	Kg 3
Pasta semola secca corta in confezioni da gr 500	Kg 6
Pasta di semola secca lunga in confezioni da gr 500	Kg 6
Tavoletta cioccolato al latte	Gr 200
Tavoletta cioccolato fondente	Gr 200
Panettone	Q.tà 1
Pandoro	Q.tà 1
Mascherine chirurgiche	Q.tà 50
Gel disinfettante mani 80 cc	Q.tà 5
Alcool denaturato	Lt.1 E Q.tà 2
Pacco guanti in nitrile (taglia L)	Q.tà 1
Assorbente igienico femminile con ali	Q.tà 1
Assorbente igienico femminile con ali notte	Q.tà 1
Sapone liquido	Lt. 1
Tubetti di dentifricio con fluoro Gr.100	Q.tà 2
Coperta	Q.tà 1

l'Affidatario dovrà inoltre curare:

- il confezionamento di ciascun kit alimentare;
- la consegna della fornitura presso un numero massimo di cinque punti di consegna, che saranno individuati a seguito dell'aggiudicazione definitiva della presente fornitura entro e non oltre il 22/12/2021.

L'Affidatario dovrà garantire l'integrità dei prodotti alimentari contenuti nei kit e che sui singoli prodotti sia riportata la data di scadenza consona al tipo di prodotto e comunque non inferiore a 10 mesi.

L'Affidatario si impegna a prendere visione della situazione organizzativa e logistica presente nell'area di destinazione dei beni al fine di una corretta determinazione della soluzione tecnica ed organizzativa nonché del suo dimensionamento.

Il Committente, per sua parte, si impegna a fornire tutte le informazioni in suo possesso ritenute necessarie a tale scopo.

L'importo massimo contrattuale è di € 42.972,13 (Iva al 22% esclusa) quantificato sulla base delle risorse previste per l'acquisto di beni alimentari, in esecuzione delle misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza sanitaria da virus covid-19 D.Lgs. n.154 del 23/11/2020.

Il Capitolato speciale d'appalto definisce le condizioni del servizio rimandando ai successivi ordini l'effettivo affidamento della fornitura.

Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario si obbliga ad assumere l'erogazione della fornitura secondo le modalità, termini e condizioni di cui al presente capitolato, entro il limite massimo innanzi indicato.

I prezzi offerti, considerati al netto del ribasso unico, restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Il numero dei kit indicato per il periodo di validità del contratto non è vincolante per i successivi ordini (contratti attuativi).

Qualora nel periodo di durata del contratto non sia affidata nessuna fornitura o sia affidata solo parte della fornitura, l'Affidatario non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

Il contratto è disciplinato:

- dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.,,
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto,
- dalle disposizioni di cui al documento descrittivo delle schede tecniche dei prodotti alimentari,
- dalle disposizioni di cui al bando di gara,
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO – FINANZIAMENTO

Il contratto decorrerà dalla data di stipula dello stesso e cesserà al momento del rilascio della certificazione di buon esito che sarà emessa da questa stazione appaltante.

L'ammontare massimo stimato del contratto è di € 52.426,00 comprensivi di IVA (imponibile € 42.972,13) pari a € 219,60 comprensivi di IVA (imponibile € 180,00) per ciascun KIT. L'importo massimo del contratto è stato quantificato sulla base delle risorse stanziare.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto dovesse rendersi necessario un aumento delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del plafond massimo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto.

La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto ordinato nel predetto limite.

Non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I.

ART. 3 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

La qualità di ciascun prodotto alimentare contenuto nel kit è dettagliatamente specificata nel documento descrittivo delle schede tecniche dei prodotti alimentari oggetto di fornitura allegato al presente capitolato.

L'affidatario provvede:

- alla fornitura dei beni indicati all'art. 1;
- al confezionamento di ciascun kit alimentare;
- alla consegna della fornitura presso un numero massimo di cinque punti di consegna, che saranno individuati a seguito dell'aggiudicazione definitiva della presente fornitura entro e non oltre il 22/12/2021;
- Il Committente provvederà a mezzo mail e/o PEC all'ordinazione del numero di kit alimentari, che accerterà a seguito di rilevazione del fabbisogno dei destinatari.

L'Affidatario deve impegnarsi ed attivarsi affinché la consegna dei kit alimentari presso il deposito avvenga entro e non oltre il 22/12/2021.

In caso di mancata ottemperanza dei contratti integrativi questa Amministrazione applicherà le penali come previste dall'art. 12 del presente capitolato.

ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto sarà concluso a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 sulla base del criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, attraverso ribasso percentuale sul costo del singolo kit ammontante a base d'asta a € 180,00 iva al 22% esclusa (euro centoottanta/00).

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, D. Lgs. 50/2016 si applicherà l'esclusione automatica delle offerte anomale ricorrendo le circostanze previste nel citato articolo. In caso di non applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis la congruità delle offerte sarà valutata tenendo conto di quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, comma 2 bis e comma 2 ter del D. Lgs. 50/2016. Non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

L'Amministrazione, in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si precisa inoltre che:

- si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta;
- in caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio;
- saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta. Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato;
- le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni;
- l'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito elencati:

a) Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale

- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
- insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari in materia di contratti pubblici;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;
- iscrizione ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett.a e comma 3 del D. Lgs. 50/2016, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede, per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell'apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell'Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività produttive 23.6.2004;

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall'impresa partecipante alla gara, sia singolarmente, sia raggruppata, sia consorziata ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere) del D. Lgs. 50/2016, nonché dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all'art. 45, co 2, lett e) del D.lgs. 50/2016 concorrono per tutte le consorziate.

E' fatto altresì divieto a ciascuna concorrente del raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett e) del Dlgs 50/2016 di partecipare alla gara in altra forma individuale o associata.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 co 2 lett f) del d.lgs50/2016 sono tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

È vietata, altresì, la contemporanea partecipazione ad imprese differenziate, ma che identifichino su un medesimo soggetto fisico, la figura dell'amministratore munito di poteri di rappresentanza e/o del titolare della direzione tecnica.

È causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti sopra ordinati da parte del concorrente o di un suo associato o consorziato.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento di appalti pubblici i soggetti chesi trovino nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

L'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui sopra saranno attestate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del Dlgs. 50/2016, al fine di poter selezionare concorrenti sufficientemente organizzati per eseguire il servizio di cui trattasi, oltre che in possesso di una certa stabilità economica e finanziaria idonea a garantirne la corretta esecuzione, richiede in capo ai concorrenti i seguenti requisiti speciali:

b) Requisito di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b, del D. Lgs.n. 50/2016), richiesto a garanzia che gli operatori economici possiedano adeguata solidità e affidabilità operativa per espletare il servizio in oggetto:

- realizzazione, in almeno uno degli ultimi tre esercizi disponibili, fiscalmente chiusi con bilancio approvato e depositato alla data della lettera di invito, di un fatturato globale annuo per un importo non inferiore ad € 52.000,00 (cinquantaduemila/00);

Il requisito di carattere economico e finanziario, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o consorzio, fermo restando che, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016, la mandataria o consorziata equiparata deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata in rapporto alla propria quota parte del servizio che dovrà eseguire.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

E' fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, comma 2), lettera e) del D. Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata. E' vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica.

ARTICOLO 6 – CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 81 e 216, comma 3 del Dlgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVCPass e ottenere dal sistema un PASSoe da produrre in fase di gara.

La stazione appaltante, concluse le operazioni di gara, procederà alla verifica dei requisiti in capo al miglior offerente.

Nel caso non risultasse comprovato il possesso dei requisiti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla

segnalazione del fatto all'autorità per i conseguenti provvedimenti.

ARTICOLO 7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 48 del citato D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l'Amministrazione procederà alle verifiche sostanziali previste dai commi 3 e 9 del medesimo articolo circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura di gara si applica l'istituto del soccorso istruttorio come previsto dall'art.83, comma 9, del D.LGS. 50/2016.L'operatore economico, in caso di soccorso istruttorio da parte del Committente, dovrà darne riscontro entro e non oltre i dieci giorni, dalla ricezione dello stesso.

ART. 9 – SUBAPPALTO

I servizi delle forniture di cui al presente capitolato possono essere subappaltati secondo il disposto dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 previa autorizzazione della stazione appaltante.

ARTICOLO 10 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

I partecipanti alla gara dovranno costituire una "garanzia provvisoria" pari al 2% (due per cento) dell'importo del contratto (importo a base d'asta), sotto forma di cauzione o di fidejussione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

La "garanzia provvisoria" dovrà essere comprovata alternativamente:

- mediante allegazione di attestazione originale di avvenuto versamento sul conto corrente bancario intestato a: "Comune di Barletta – Tesoreria Comunale- Codice IBAN: IT 97Y0760104000000051099372- Causale: Partecipazione gara fornitura kit alimentare;

Tale attestazione dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ex artt. 93 e 103 D. Lgs. 50/2016, qualora risultasse aggiudicatario;

- mediante FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da ISTITUTO BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all'uopo autorizzati, contenente, tutte le clausole previste dall'art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.

Tale fidejussione deve essere firmata dal garante in originale ovvero con firmadigitale. In caso di firma digitale la polizza dovrà riportare l'indicazione espressa del rilascio con firma digitale e gli estremi necessari per verificarne l'autenticità.

La garanzia provvisoria, se costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa:

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, rinnovabile su richiesta del Committente nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- la fideiussione deve essere firmata dal garante in originale ovvero con firma digitale, nelqual caso

la polizza dovrà riportare l'indicazione espressa del rilascio con firma digitale e gli estremi necessari verificare l'autenticità;

- la firma e i poteri di rappresentanza devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'agente firmatario della garanzia con allegato documento di riconoscimento;

la garanzia provvisoria, in qualunque forma comprovata, deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ex art. 103, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale condizione non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituite esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per gli operatori economici in possesso delle ulteriori certificazioni richiamate dall'art. 93, co. 7, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia è ridotta nella misura indicata dal medesimo art. 93, co. 7, del D. Lgs. 50/2016. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo il concorrente dovrà produrre FOTOCOPIA, auto certificata conforme, della certificazione comprovante il diritto alla riduzione.

La "garanzia provvisoria" copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuto ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 814 e 91 del D.Lgs n. 159/2011.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione al momento della sottoscrizione del contratto.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto e per la sottoscrizione dello stesso, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10% dell'importo del contratto ed agli eventuali ulteriori incrementi di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, riferiti all'importo massimo contrattuale del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono gli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'impresa appaltatrice dovrà esibire Polizza Assicurativa RCO/RCT non inferiore ad € 500.000.

ART. 11 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna dei beni oggetto della

fornitura presso un numero massimo di cinque punti di consegna, che saranno individuati a seguito dell'aggiudicazione definitiva della presente fornitura entro e non oltre il 22/12/2021 dall'ordine invito a mezzo mail e/o PEC. Il responsabile del procedimento, o un suo delegato, provvederà alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche con verifica dei contenuti dei kit a campione.

ART. 12 - PENALI

Qualora risultino errori e/o inadempienze rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato ovvero rispetto alle caratteristiche dei beni alimentari contenute nelle schede tecniche verrà formalmente documentato e contestato all'Affidatario quanto accertato e le prestazioni contestate non verranno in alcun modo compensate.

Nel caso in cui l'Affidatario non eroghi il servizio nei termini di cui all'art. 3, il Committente avrà il diritto, fatto salvo ogni altro rimedio, di ottenere dall'Affidatario il pagamento di una penale -che verrà dedotta, senza alcuna formalità, dal deposito cauzionale fino alla capienza e nelle forme di legge oltre detta capienza, ovvero richiesta al fornitore commisurata in conformità all'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016:

- fino a 7 giorni, per ogni giorno di ritardo: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- oltre 7 giorni, per ogni giorno di ritardo: 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi del citato art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il pagamento delle penali, o lo scomputo su polizza delle penali, avverrà entro i 60 gg. successivi all'accertamento in essere. Il Committente potrà emettere un ordine di credito per le penali in oggetto ed eventualmente compensare il credito con le fatture emesse dall'Affidatario.

Sono previste le seguenti clausole penali per ciascuna inosservanza alle sottoelencate prescrizioni, ferma restando la risarcibilità di ogni danno ulteriore.

Per ogni errore di confezionamento imputabile all'Affidatario, riscontrato dal Committente attraverso controlli a campione o segnalato:

- mancanza di prodotti che compongono il kit alimentari.

A titolo indicativo e non esaustivo: mancanza di un alimento o minore quantità di un prodotto rispetto a quello previsto nel kit;

- prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste nel disciplinare tecnico allegato al presente capitolato;

A titolo indicativo e non esaustivo: olio non evo, oppure olio non interamente italiano,

- Prodotti consegnati scaduti o consegnati oltre il periodo della vita commerciale che deve residuare dal momento della consegna al termine minimo di conservazione, la quale nondovrà essere inferiore al 70% della shelf-life (vita commerciale residua) o che non riportino il termine di scadenza sulla confezione.

A titolo indicativo e non esaustivo: latte con termine di scadenza inferiore a 3 mesi.

- Prodotti con confezioni danneggiate o prodotti sfusi, privi di confezione.

A titolo indicativo e non esaustivo: pacchi di pasta aperti, confezioni di sale/zucchero/farina danneggiati.

Se si dovesse verificare che il numero degli errori, per singola consegna, dedotto su base campionaria, sia superiore al 5% del numero dei kit che compongono la singola fornitura, il Committente, ove del caso, si riserva la facoltà di rifiutare l'intera consegna della fornitura di ottenerne una nuova fornitura entro 7 giorni, fermo restando l'applicazione delle penali ed il diniego di pagamento di quanto non accettato.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere intestata a Comune di Barletta- Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport

e Tempo Libero-Piazza Aldo Moro 16, 76121 Barletta- Codice Fiscale: 0074161729 ed indirizzata al codice univoco ufficio: LTF7XT. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura da emettersi dopo la verifica con esito positivo.

ART. 14 – DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni: di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara, nel capitolato speciale di appalto e nel documento descrittivo delle schede tecniche dei prodotti alimentari oggetto di fornitura;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici amministrativi ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (cod. leggi antimafia), di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, co. 5, Dlgs 50/2016 per ulteriori 180 giorni,
- di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136/2010 ivi previsti al fine di assicurare tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione dei contratti attuativi di cui al presente capitolato speciale;
- di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della L. 190/2012 e D.P.R. n.62/2013;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente.

ART. 15 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli oneri connessi al servizio di trasporto, carico e scarico, nulla escluso, con consegna dei kit alimentari già costituiti, sono a carico della Ditta fornitrice aggiudicataria.

Sono altresì a carico dell'aggiudicataria il confezionamento di ciascun kit alimentare con i prodotti indicati nell'allegato tecnico.

L'Affidatario è obbligato a:

- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- mantenere valida l'offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art.93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni.

L'Affidatario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'Affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione al Contratto di Lavoro e ad ogni altro patto stabilito per il personale stesso.

Inoltre la ditta è considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancato rispetto degli obblighi sulla previdenza, venissero arrecati all'Amministrazione o a terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità.

Sono poste a carico dell'Affidatario tutte le spese relative e conseguenti al contratto e relativi contratti attuativi, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria. Gli obblighi contrattuali saranno perfezionati in forma pubblica amministrativa.

L'Affidatario si impegna, altresì a mantenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni.

ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto ovvero dai contratti attuativi in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante posta elettronica certificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ovvero i contratti attuativi, durante il periodo di loro efficacia, al verificarsi di una o più condizioni richiamate dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Costituisce causa di risoluzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione, per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario, oltre alla immediata perdita dell'cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed all'corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Le somme dovute all'Amministrazione, a titolo di risarcimento danni a seguito di risoluzione sono trattenute dall'Amministrazione da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

L'amministrazione può inoltre recedere dal contratto padre o dai contratti attuativi per motivi di pubblico interesse ed in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. L'Affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario è tenuto:

- 1) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in legge dalla L. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- 2) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata legge;
- 3) ad inserire le clausole di cui ai suindicati punti 1) e 2) anche nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per qualsiasi controversia il Foro esclusivo competente sarà quello di Trani.

ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 20 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la dott.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Gara, Appalti e Contratti.

ART. 21 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, c.d. G.D.P.R.

Barletta,

La dirigente
Dr. Caterina Navach